

Concorso straordinario-SCUOLA SECONDARIA decreto legge n 126/2019

Posti messi a concorso	24000 posti	
Dove si concorre	Il concorso è Nazionale ma articolato su base Regionale. É consentita la partecipazione sia al concorso straordinario, sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto (art.1 comma 8)	Ciascun soggetto può partecipare in un' unica regione sia per il sostegno sia per UNA classe di concorso. (art.1 comma 8)
Requisiti di accesso ai fini dell' immissione in ruolo POSTO COMUNE	La partecipazione è riservata ai soggetti, anche di ruolo , che congiuntamente: a) tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non continuative; b) hanno svolto almeno un anno di servizio, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio.	I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s.2019/2020 partecipano con riserva al concorso. La riserva sarà sciolta entro il 30/giugno 2020. (art.1 comma 5 lett. a) Ai fini dell' immissione in ruolo il servizio è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali (art.1 comma 6)
Requisiti di accesso ai fini dell' immissione in ruolo POSTO SOSTEGNO	Oltre ai requisiti di cui sopra serve la specializzazione su sostegno.	Sono ammessi con riserva gli specializzandi del IV ciclo che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020. (art. 1 comma 18-ter)
Requisiti di accesso unicamente ai fini dell'abilitazione	La partecipazione ai soli fini dell'abilitazione è ammessa ai soggetti anche di ruolo , che congiuntamente: a) tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non continuative. b) hanno svolto almeno un anno di servizio, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio. Ai docenti di ruolo nelle scuole statali non è richiesto il requisito di cui al punto b). (art.1 comma 7).	Ai fini del requisito dei tre anni il servizio può essere prestato anche cumulativamente presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale (purché il servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso) (art.1 comma 7).
Procedura concorsuale ai fini	1. Svolgimento di una prova scritta computer-based, composta da quesiti a	La prova scritta e la prova orale

<p>dell'immissione in ruolo dei docenti che rientrano nel contingente dei 24000 posti</p>	<p>risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche. (art. 1 comma 9 lettera a)</p> <p>2. Formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli. (art. 1 comma 9 lettera b)</p> <p>3. Immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati e ammissione al periodo di formazione iniziale e prova. (art. 1 comma 9 lettera c)</p> <p>4. Acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione e con oneri a carico dello stato, dei 24 CFU, ove non ne siano già in possesso. (art. 1 comma 13 lettera a)</p> <p>5. Prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova (art.1 comma 13 lettera b).</p> <p>6. Discussione davanti al Comitato di valutazione che sarà integrato con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico. (art. 1 comma 13 lettera. b).</p> <p>7. Acquisizione dell'abilitazione all'esercizio della professione docente all'atto della conferma in ruolo (art.1 comma 9 lettera f)</p>	<p>devono essere superate con un punteggio minimo di 7/10. (art. 1 comma 10 e comma 13 lettera b)</p> <p>I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo. (art.1 comma 9 lettera f).</p>
<p>Procedura concorsuale al fine del conseguimento dell'abilitazione.</p>	<p>Compilazione di un elenco non graduato per chi ha superato la prova scritta con almeno 7/10.</p> <p>I docenti iscritti nell'elenco possono conseguire l'abilitazione purché:</p> <p>1. abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva. (art. 1 comma 9 lettera g punto 1)</p> <p>2. conseguano i 24 CFU, ove non ne siano in possesso. (art. 1 comma 9 lettera g punto 2)</p> <p>3. Superino la prova orale per il conseguimento della abilitazione. (art. 1 comma 9 lettera g punto 3)</p>	<p>Partecipano ai solo fini abilitativi: Idonei del concorso che non rientrano nel contingente dei 24000 posti.</p> <p>Docenti scuole paritarie.</p> <p>Docenti CFP.</p> <p>Docenti di ruolo delle scuole statali</p> <p>(questi possono partecipare anche senza il possesso del requisito dell'anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta) (art.1 comma 7)</p>
<p>IMMISSIONI IN RUOLO art. 1 comma 17- octies punto 3 bis</p>		
<p>"3 bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di</p>		

procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”	
BLOCCO QUINQUENNALE art. 1 comma 17- octies punto 3	
<p>«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.</p> <p>La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.</p>	
QUESITI	
Docente che ha svolto i tre anni di servizio TUTTI su sostegno senza titolo di specializzazione.	<p>Può partecipare al concorso su posto comune?</p> <p><i>A nostro parere i docenti con tre anni di servizio su sostegno (con o senza specializzazione), nel limite temporale indicato (tra l'a.s. 2008/09 e il 2019/20), possono partecipare al concorso straordinario per classe di concorso se uno dei servizi è stato svolto su posto di sostegno, con nomina dalla classe di concorso scelta per il concorso.</i></p>
Docente specializzato su sostegno che ha lavorato sempre su classe di concorso.	<p>Può partecipare al concorso su sostegno oppure deve avere necessariamente un anno di servizio su sostegno?</p> <p>A nostro parere sì, ma aspettiamo il bando.</p>